



**“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”**

Memoria per l’audizione presso la X<sup>a</sup> Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato

Roma, 6 maggio 2013

Voglio innanzi tutto ringraziare queste commissioni per aver voluto ascoltare l'Acquirente Unico nell'ambito di questo ciclo di audizioni dedicato al recepimento della direttiva 2012/27 in tema di efficienza energetica. Come ben si comprende, l'elemento essenziale per la misurazione dell'efficienza nella gestione dei consumi è la presenza, l'affidabilità e la successiva disponibilità dei dati di misura. Ora, l'Acquirente Unico è il soggetto al quale è stato affidato proprio il compito di realizzare e gestire il Sistema informativo integrato (nel seguito SII) previsto dall'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129. E l'art. 1-bis di tale legge, poi integrato nel 2012, prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali. Vi si prevede pure che la banca dati del SII (alias Registro Centrale Ufficiale - RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. Tale integrazione è stata introdotta a seguito della segnalazione pubblicata dall'Antitrust in vista della legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2012. Con riguardo al settore dell'energia elettrica e il gas, l'Antitrust ha segnalato l'opportunità di estendere le funzionalità del SII alla gestione delle misure dei consumi "al fine di rendere più efficiente la trasmissione dei dati posseduti dal distributore monopolista al venditore attraverso un soggetto aggregatore indipendente", chiedendo di introdurre, al contempo "obblighi di qualità nella messa a disposizione delle misure da parte dei distributori, al fine di evitare ritardi e comportamenti ostruzionistici nella gestione del flusso informativo da parte dei distributori".

Appare chiaro come, nell'ottica del servizio attribuito dalla legge ad Acquirente Unico, la nostra società abbia colto con particolare interesse l'approccio del legislatore nel recepire taluni aspetti della normativa comunitaria sull'efficienza energetica.

Infatti, tra le altre cose, lo schema di Decreto prevede, all'articolo 9, comma 3, che – attraverso provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia - “sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati in tempo reale, nonché la terzi età del trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale, al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione.” Si tratta di una previsione molto significativa, che si iscrive in un percorso che il legislatore ha già intrapreso da tempo.

Inoltre, l'art. 9 comma 6 stabilisce che, **ove necessario**, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità) possa stabilire di utilizzare tale sistema per assicurare che:

- a) le fatturazioni siano fondate sul consumo effettivo di energia (almeno una lettura annua o con autolettura)
- b) i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente alle informazioni sui consumi storici.

Si tratta di previsioni che si inscrivono, completandolo, in un percorso che, come abbiamo visto, il legislatore ha intrapreso già da qualche anno. In effetti, fin dal 2012 la legge ha previsto uno strumento gestito da un soggetto terzo, rispetto a distributori e venditori, che assicuri lo scambio dei flussi di misura dei consumi e ne conservi traccia.

Già oggi, peraltro, Acquirente unico realizza e gestisce il SII secondo i principi di funzionamento, le priorità di automazione e la regolazione dei processi, stabiliti dall'Autorità.

## **Il contesto in cui si iscrive l'attività del SII e il suo funzionamento**

Con la liberalizzazione del settore energetico e la separazione societaria tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita, è aumentato esponenzialmente il numero di soggetti che quotidianamente devono scambiarsi dati e informazioni tra loro, poiché *tutte* le società di vendita presenti sul mercato devono poter scambiare flussi informativi con *tutte* le imprese di distribuzione. Ogni anno tra le imprese di distribuzione e le società di vendita vengono scambiati decine di milioni di flussi contenenti dati fondamentali per la gestione del mercato, da questi sono esclusi i dati di misura che, nel solo settore elettrico, constano, da soli, di circa 50 milioni di flussi al mese. In questo contesto, qualunque errore determina una deleteria inefficienza del mercato. Ciò inoltre genera, a sua volta, oneri per le imprese e peggio ancora, sfiducia nei consumatori, collegata anche a tempistiche di esecuzione dei processi molto lunghe.

La legge 129/2010 introduce nel settore dell'energia elettrica e del gas i concetti di scambio delle informazioni tra gli operatori di mercato, mediante una infrastruttura di servizio che ne assicuri valore legale.

Il SII è concepito come una piattaforma centralizzata che interagisce con tutti gli operatori accreditati e comprende:

- il sistema di comunicazione, basato internet, che gestisce in modo standard tutti i flussi informativi scambiati tra il SII e gli operatori; l'Archivio Messaggi tiene traccia di tutti gli scambi intervenuti;
- il sistema per la gestione dei processi, con la funzione di tracciare, secondo quanto regolato dall'Autorità, i passi operativi effettuati dai singoli operatori per ciascun processo; l'Archivio Pratiche tiene traccia di tutti i passi eseguiti in un processo;

- il Registro Centrale Ufficiale (RCU), che è la banca dati prevista dalla legge istitutiva e che contiene le informazioni relative ai punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, nonché i dati relativi alla misure dei consumi di energia elettrica e di gas.

AU ha perseguito l'obiettivo di assicurare la massima sicurezza nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, anche ai fini della tutela della privacy dei clienti finali e della integrità delle informazioni. La piattaforma realizzata assicura infatti:

- a) la certezza che il contenuto dei dati scambiati (ricevuti o inviati) non possa essere alterato nel tempo: ciascun messaggio scambiato con gli operatori è “sigillato informaticamente” e memorizzato nell’Archivio Messaggi;
- b) la possibilità di risalire in ogni momento all’utente che ha generato una informazione e al momento in cui tale informazione è stata immessa nel sistema; a tal fine l’Archivio Pratiche raggruppa logicamente i messaggi scambiati nella esecuzione di un processo e ciascun utente viene identificato, tracciandone gli accessi, così da poter risalire alla catena di responsabilità e risolvere eventuali contenziosi in modo trasparente e automatico (chi ha fornito i dati e quando).

In estrema sintesi, il SII:

- non interviene nella qualità dei servizi offerti dai singoli operatori, ma garantisce gli operatori e i clienti sulla qualità delle informazioni scambiate e il monitoraggio dei processi
- certifica la coerenza e l’allineamento delle informazioni, tracciando i flussi informativi che avvengono fra gli operatori e consente, quindi, di dirimere le diverse responsabilità.

## **Stato di avanzamento del SII**

All'interno di AU, per lo sviluppo e la gestione del SII, è stata definita una struttura dedicata, che opera in regime di separazione contabile, in modo da assicurare la massima trasparenza sui costi sostenuti.

La piattaforma tecnologica del sito primario ed il portale sono stati messi in esercizio a giugno 2012.

A fine 2013 l'intero processo di "Progettazione, Realizzazione e Gestione del SII" è stato certificato secondo lo standard di sicurezza ISO/IEC 27001.

A marzo 2014 è stato collaudato un nuovo centro per assicurare la continuità di servizio anche in caso di calamità e incidenti (sito di disaster-recovery).

Per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi funzionali del SII, AU segue le priorità e la regolazione dei processi stabiliti dall'Autorità: l'attuazione è partita dai processi del settore elettrico:

- A ottobre 2012 è iniziata l'acquisizione dei dati per la formazione del Registro Centrale Ufficiale, completata nel 2013. Il Registro è popolato con le anagrafiche di circa 43 milioni di punti di prelievo e delle utenze correlate, che anagrafiche che vengono regolarmente aggiornate con frequenza mensile.
- Da luglio 2013 il SII assicura la gestione ufficiale, certificata e normalizzata, dello scambio dei flussi informativi con i dati necessari per gli approvvigionamenti di energia, sulla borsa elettrica, e per il conseguente bilanciamento su rete tra distributori, utenti del dispacciamento (fornitori di energia elettrica) e Terna. Sono gestite, mensilmente, circa 267 pratiche inerenti le anagrafiche di circa 11 milioni di Punti di prelievo serviti nel mercato libero. Per l'aggiornamento mensile del RCU sono, inoltre, gestite anche 122 pratiche mensili, relative a circa 26 milioni di punti serviti in maggior tutela e a circa 6,5 milioni di punti di prelievo non alimentati.
- A febbraio 2014, l'Autorità ha definito il servizio di consultazione del RCU, messo a disposizione dei venditori per verificare, l'associazione tra punto di

prelievo e cliente finale al fine della esecuzione del cambio di fornitore (c.d. switching), e ha disciplinato la comunicazione giornaliera delle attivazioni e disattivazioni dei nuovi punti di prelievo da parte dei distributori. AU ha pubblicato di recente le specifiche tecniche dei nuovi servizi, che entreranno in operatività il prossimo settembre.

A gennaio 2014 si è conclusa la consultazione dell’Autorità in merito alla riforma dei processi di voltura contrattuale e di cambio del fornitore (switching), la cui attuazione avverrà per fasi, con la previsione di avviare la gestione delle volture mediante il SII nel corso del 2014.

Sempre nel 2014 è infine prevista anche l’estensione del SII al settore del gas naturale, con la costituzione del Registro ufficiale dei punti di riconsegna (RCU gas). L’Autorità ha di recente avviato la consultazione sul percorso che intende seguire, con la previsione di accreditare gli operatori del gas e di effettuare il primo popolamento del RCU gas entro la fine dell’anno.

## **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra esposto, della normativa già in essere, della regolazione da tempo in corso di attuazione e dell’evoluzione del sistema, già molto avanzata, vogliamo sottolineare che SII (per la struttura organizzativa, la piattaforma tecnologica implementata e le base dati gestite), può essere fin da subito validamente utilizzato a supporto della maggior parte degli obiettivi indicati nell’art. 9 dello schema in esame, **in tempi brevi e con costi marginali**. In particolare il SII può svolgere le seguenti funzioni, relativamente ai consumi di energia elettrica e del gas:

- a) **tracciare con certezza** (opponibilità a terzi) i flussi relativi ai dati di misura dei consumi e della loro tipologia (lettura effettiva/stimata/autolettura); tali flussi sono forniti dai distributori (soggetti con il compito di gestire i misuratori e di rilevare le misure dei consumi) e messi a disposizione dei venditori, al fine della emissione di bollette “corrette”;

- b) **raccogliere e conservare** nella propria banca dati (RCU) i dati di misura scambiati tra distributori e venditori conservandoli per almeno 5-10 anni;
- c) **consentire l'accesso, in modo standardizzato, controllato, omogeneo e sicuro, ai dati di misura**, anche storici, a tutti e soli i soggetti autorizzati (clienti finali, operatori di mercato, fornitori di servizi a valore aggiunto anche finalizzati all'efficienza energetica e/o a nuovi servizi) ciascuno per quanto di competenza e nel pieno rispetto della Privacy.

L'infrastruttura tecnologica del SII (sito primario e di backup) e le basi dati di riferimento (RCU elettrico e GAS ) sono addirittura ad uno stadio di attuazione tale da poter iniziare ad affrontare con successo anche lo scambio dei flussi di misura, nel frattempo standardizzati dall'Autorità. Ora, la tipologia di utenti che possono o devono utilizzare il SII è definita dall'Autorità: in generale, si tratta degli operatori del mercato italiano dell'energia (imprese di distribuzione e venditori), mentre non sono previsti come utenti del SII i clienti finali, sebbene i dati degli stessi siano comunque oggetto di trattamento da parte del SII.

L'apertura dell'accesso anche ai clienti finali, prevista dallo schema di Decreto legislativo in esame, è una naturale evoluzione dei servizi offerti dal SII, per altro già richiesta dalle associazioni dei consumatori. Apertura che il sistema è in grado di affrontare nel pieno rispetto dei requisiti di privacy vista l'attenzione e l'importanza data agli aspetti di sicurezza.

Infine, in un'ottica di efficienza, contenimento dei costi e maggiore interconnessione tra le amministrazioni dello stato, con tutti i positivi risvolti anche in termini di semplicità ed efficienza dei servizi, percepita dai cittadini e dagli utenti, vorrei aggiungere che il SII può contribuire a ridurre l'impatto sulle imprese e su ENEA di quanto previsto dall'articolo art. 5 comma 15 del presente schema di Decreto. Infatti, potrebbe essere lo stesso Sistema Informativo integrato a comunicare ad ENEA i



consumi annuali delle Amministrazioni Pubbliche, evitando la necessità di realizzare un nuovo portale e di introdurre una ennesima incombenza verso gli operatori di mercato.

Non possiamo che ribadire, insomma, la considerazione fatta nella audizione di giugno dello scorso anno *“E’ necessario procedere con determinazione al completamento di questo strumento, che speriamo comprenda anche la gestione unitaria dei dati di consumo, ritenuta anche dall’Antitrust cruciale per la concorrenzialità del mercato”*.